

**REG. (UE) 1305/2013**  
**PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali**  
**SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo**  
**l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,**  
**compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il**  
**miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia**  
**e risorse idriche**  
**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue**

**ALLEGATO 4**  
**ELENCO SPESE AMMISSIBILI**

**4.1. Periodo di eleggibilità delle spese**

Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno per le attività relative all'investimento ammesso a contributo, debitamente rendicontate, purché l'esecuzione dei lavori non abbia già avuto inizio.

**Non sono ammissibili** le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito della sottomisura 4.3 sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei **24** mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

**4.2 Imputabilità pertinenza, congruità e ragionevolezza**

Sono ritenute ammissibili le spese connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "Azioni sovvenzionabili" rientranti nella sottomisura 4.3 del PSRN 2014-2020 di cui all'art. 5.4 del presente bando.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;

- riguardare interventi decisi dall’Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all’articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/13.

I costi, ivi comprese quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

La valutazione di congruità delle spese ammissibili sarà eseguita tramite uso di prezzari regionali, confronto tra preventivi, valutazioni di esperti indipendenti, anche in combinazione tra di loro. In ogni caso, per l’effettuazione delle spese e l’esecuzione dei lavori, i beneficiari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La ragionevolezza dei costi potrà essere valutata, in alternativa all’utilizzo del metodo dei costi semplificati, adottando con le modalità indicate nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 cui si rimanda uno o più dei seguenti metodi:

- a) confronto tra preventivi;
- b) adozione di un prezzario regionale o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

NOTA: Si evidenzia la determinazione ANAC n. 4 del 25.02.2015, ai sensi della quale definire la congruità delle tariffe nella determinazione degli onorari di professionisti.

#### **4.3 legittimità e contabilizzazione delle spese**

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità con l’articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo *“adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento”* secondo le disposizioni in materia impartite dall’Autorità di gestione.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a *“pagamenti effettuati”*, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

#### **4.4 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa**

Le spese ritenute ammissibili saranno quelle relative a costi sostenuti per le voci inserite nel *“Quadro economico”* appresso indicato e di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo

Questi ultimi seguiranno la seguente articolazione di costo:

- A) **a.1 Lavori a misura, a corpo**  
**a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;**  
**a.3 Accantonamento ex art.132 Dlgs 163/2006**
- B) **Somme a disposizione della Stazione Appaltante**
  - Rilievi, accertamenti e indagini;
  - Allacciamenti ai pubblici servizi;
  - Imprevisti;
  - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
- C) **Spese Generali** ricomprensenti: Spese tecniche propriamente dette comprese assicurazioni dei progettisti ed incentivi, attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, commissioni giudicatrici, spese per la pubblicità e collaudi e prove di laboratorio, Alta Sorveglianza,
- D) **I.V.A.** eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Si precisa che ai soggetti beneficiari che, ai sensi dell’art.4 comma 5 del D.P.R. 663/1972, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, tutte le spese sono comprensive di IVA, fatta eccezione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o

agricole per le quali si applica la contabilità separata. Pertanto le spese sostenute per lavori e forniture dovranno essere rendicontate comprendendo l'I.V.A..il cui costo è rendicontabile e rimborsabile.

Si informa altresì che all'interno delle spese generali vanno ricomprese tutte le attività e gli oneri qui di seguito elencati (spese tecniche propriamente dette comprese assicurazioni dei progettisti ed incentivi, attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione commissioni giudicatrici spese per pubblicità e collaudi e prove di laboratorio) previsti

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale e delle province autonome, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, sarà adottata una procedura per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi secondo i metodi di valutazione di cui al paragrafo 2.2 delle linee guida sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020 sulla ragionevolezza dei costi. L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di stabilire modalità di verse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto.

Con riferimento ai beni materiali si deve:

- comprovare l'acquisto con fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente;
- specificare la natura e la quantità del bene acquistato.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati, salvo quanto previsto dal paragrafo 4.5 delle Linee Guida, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma.

Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata ai sensi della normativa vigente.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

In relazione agli investimenti immateriali la ragionevolezza dei costi verrà effettuata con le modalità indicate al § 4.2 delle Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020

#### **4.5 Spese di gestione e studi**

Le spese di gestione in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'art.61 del Reg. UE n.1305/2013, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

#### **4.6 Acquisto di terreni**

Le spese relative alle indennità di esproprio per pubblica utilità, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata. (L'autorità di Gestione può fissare una percentuale più elevata per operazioni finalizzate alla conservazione dell'Ambiente)

L'acquisto è ammissibile a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

#### **4.7 Acquisto di immobili**

L'acquisto di un bene immobile, con la esclusione degli impianti e delle attrezzature e mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile solo se funzionale alle finalità dell'operazione in questione e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

#### **4.8 Condizioni specifiche**

Nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento a valere sulla presente sottomisura abbia beneficiato delle provvidenze di cui all'art. 70 della legge 289/2002, all'art. 3, comma 5 – quater, D.L. 3.11.2008, n 171, convertito in legge n.205/2008 o di eventuali altri strumenti analoghi che prevedano un contributo pubblico, non saranno ritenute ammissibili le spese per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. (vedi anche quanto specificato all'art. 6.2 "Spese generali ed I.V.A.")

Per ciascun progetto è fissato un importo massimo di finanziamento di 20 milioni di euro ed un importo minimo di 2 milioni di euro. Tali soglie valgono anche in caso di presentazione di più progetti da parte di un unico proponente riferiti a più invasi (valore massimo complessivo non superiore ai 20 milioni di euro e valore minimo di 2 milioni per ogni singolo progetto).